



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia	Presidente
Dott. Isabella Silva	Consigliere
Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1214/2011 R.G. promosso da:

Franca Del Cinque elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Garbarino che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione

attrice

nei confronti di

Misha Travel di Scidone Domenico elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Obino che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario Riccomagno come da procura in calce alla comparsa di costituzione

convenuta

CONCLUSIONI

l'avvocato di parte attrice così ha concluso:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, azione ed eccezione di-sattesa e respinta, per i motivi tutti di cui alle premesse e in ogni



caso previa sospensione ex art. 830, ultimo co. c.p.c., dell'efficacia del lodo impugnato: ACCERTARE e, conseguentemente, DICHIARARE la nullità ex art. 829, primo co., n. 4), c.p.c. del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Genova in data 5/8/011 tra la Dott.ssa Franca Del Cinque e il Signor Domenico Scidone.

Vinte le spese, ivi compresi diritti ed onorari di Avvocato.

l'avvocato di parte convenuta così ha concluso:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

respingere la domanda di declaratoria di nullità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Genova, in data 05-08-2011, formulata dalla Sig.a Franca Del Cinque,

per i seguenti motivi:

perche' il lodo e' regolare e inimpugnabile in quanto conseguente ad un procedimento arbitrale rituale così come risultante dalla volontà manifestata dalle parti tanto all'atto della stipula della clausola compromissoria, quanto durante il procedimento arbitrale;

per inammissibilità della domanda in quanto la pretesa irritalità dell'arbitrato non e' stata tempestivamente eccepita nei modi e nelle forme di cui agli artt. 817 c.p.c.; 829, comma 1, 4; 829, comma 2, c.p.c.;

per inottemperanza da parte della Sig.a Del Cinque all'art 1, ultimo comma, del Regolamento Camera Arbitrale di Genova, da essa accettato con la sottoscrizione della clausola compromissoria e all'obbligo spontaneamente assunto tanto nella clausola compromissoria, quanto nell'accettazione del regolamento camerale di dare esecuzione spontanea al lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale

In ogni caso in via istruttoria respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo ex art. 830 ultimo comma, cpc proposta da parte attrice, per difetto di prova riguardante i gravi motivi richiesti da detta norma



Condannare l'attrice al risarcimento del danno nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (oltre IVA e CPA come per legge).”

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Franca Del Cinque ha convenuto davanti a questa Corte Misha Travel di Scidone Domenico asserendo di aver con essa stipulato il 15/4/2009 un contratto di affiliazione commerciale recante clausola compromissoria; che Misha Travel aveva adito la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Genova perché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento del contratto citato con conseguente risoluzione per fatto e colpa di essa attrice e con condanna al pagamento di fatture per euro 30.000,00 nonchè al risarcimento del danno da lucro cessante oltre al maggior danno; che essa attrice aveva proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto la risoluzione del contratto per fatto e colpa di Scidone con condanna dello stesso al pagamento di euro 49.680,24; che con lodo del 5/8/2011 la camera arbitrale aveva ritenuto l'arbitrato di natura rituale ed aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di Del Cinque condannandola al pagamento in favore della controparte di euro 36.283,25 oltre interessi.

L'attrice ha instato per la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 29 comma primo n.4.

Deduce l'attrice che la Camera arbitrale avrebbe erroneamente ritenuto la natura rituale del lodo nonostante che dal testo inequivoco della clausola compromissoria emergesse l'impegno delle parti a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, che riconoscevano come espressione della loro stessa volontà contrattuale, e a rispettarla come tale ai sensi dell'art. 1372 c.c..

Deduce ancora l'attrice che erroneamente nel lodo era stato invocato il regolamento della Camera arbitrale, richiamato nella clausola compromissoria,



giacchè tale regolamento prevede un'unica procedura risultante deputata a concludersi con un lodo irrituale ove la volontà delle parti si sia espressa in tal senso; rileva poi Del Cinque che nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà stessa delle parti.

Si è costituita controparte instando per il rigetto della domanda attorea.

Asserisce la convenuta che il titolo della clausola compromissoria in esame indica espressamente che si tratta di arbitrato rituale, che la clausola compromissoria richiama il Regolamento della Camera Arbitrale che prevede all'art. 1 comma primo l'arbitrato rituale come regola e solo come eccezione, nel secondo comma, l'arbitrato irrituale; che comunque il Regolamento della camera arbitrale prevede che ove sorgano contestazioni successive all'inizio della procedura siano decise dagli arbitri con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto accettare la decisione arbitrale sul punto che avevano qualificato l'arbitrato come rituale; che in ogni caso ex artt. 824 bis e 808 ter c.p.c. ove la natura dell'arbitrato sia incerta deve ritenersi la ricorrenza di un arbitrato rituale; che peraltro doveva considerarsi il complessivo comportamento successivo dell'attrice da cui risulterebbe la natura rituale dell'arbitrato.

Si premette che correttamente è stata adita questa Corte giacchè, "ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli art. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere



dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c.”; Cass. 24/03/2011 n. 6842.

Ancora in via preliminare si osserva che, come affermato da Cass. 1/04/2011 n. 7574, “posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti (.....) la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 c.p.c. e gli art. 2, 3 e 24 cost. ed in consonanza con l'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”



In tal senso si richiama anche Cass. 21/07/2010 n. 17114 secondo cui "nell'arbitrato rituale, le parti intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; mentre, in quello irrituale, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale, mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà" nonché Cass. 12/10/2009 n. 21585 secondo cui nell'arbitrato irrituale le parti esse intendono "affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà".

Alla stregua di quanto ora esposto deve ritenersi che le parti, come affermato dall'attrice, abbiano previsto un arbitrato irrituale nello stabilire, nella clausola compromissoria (art. 43), che le parti "si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale e a rispettarla come tale ai sensi dell'art. 1372 c.c."

L'impegno espresso delle parti a riconoscere la decisione degli arbitri come espressione della loro stessa volontà e il richiamo espresso all'art. 1372 c.c. secondo cui il "contratto" ha forza di legge evidenziano in modo inequivoco che le parti hanno inteso affidare all'arbitro la soluzione delle controversie che potessero insorgere in relazione al contratto di affiliazione soltanto attraverso lo strumento negoziale riconducibile appunto alla loro stessa volontà.



A contrario non rileva la circostanza che nel titolo della clausola compromissoria sia indicato “clausola compromissoria per arbitrato rituale” dovendosi attribuire prevalenza alla volontà effettiva delle parti sulla natura dell’arbitrato come emergente dal tenore della clausola rispetto al “nome iuris” attribuito alla clausola medesima.

Né rileva, a contrario, il richiamo, pur contenuto nella clausola compromissoria, al Regolamento della Camera arbitrale di Genova.

La clausola compromissoria richiama tale regolamento nel prevedere che la nomina degli arbitri deve avvenire in conformità a detto regolamento “che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

Il regolamento in questione, però, pur prevedendo all’art. 1 primo comma che ove le parti abbiano previsto una convenzione arbitrale che contenga il riferimento all’arbitrato della camera arbitrale di Genova tutte le controversie cui l’accordo compromissorio si riferisce devono essere risolte tramite arbitrato “rituale”, al secondo comma di detto articolo prevede che l’arbitrato sia rituale qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso, ipotesi verificatasi nella fattispecie.

Quanto alla disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 1 del regolamento della Camera arbitrale di Genova, invocato dalla convenuta, secondo cui in presenza di contestazioni “sulla validità o l’esistenza dell’accordo compromissorio” sorte successivamente alla nomina degli arbitri “saranno questi ultimi a decidere”, con conseguente obbligo dell’odierna attrice di attenersi a tale decisione, si osserva che la controversia oggetto di causa attiene alla natura dell’arbitrato e non affatto alla validità o all’esistenza della clausola compromissoria.

Neppure rileva il comportamento successivo dell’attrice invocato dalla convenuta (compresa la circostanza che non abbia subito eccepito nel procedimento arbitrale la natura rituale dell’arbitrato, proponendo anzi domanda riconvenzionale) considerato che tale comportamento rileva quale



criterio ermeneutico meramente sussidiario e non è quindi invocabile ove, come nella fattispecie, le parti abbiano inequivocabilmente inteso, per quanto evidenziato, demandare agli arbitri la soluzione di tutte le eventuali controversie tra di esse in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, in via negoziale (vedi in tal senso Cass. 18/06/2014 n. 13899; vedi anche sul carattere sussidiario del criterio ermeneutico fondato sul comportamento delle parti nel corso dello stesso procedimento arbitrale o anche successivamente alla pronuncia del lodo come tale utilizzabile ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico-sistematica non siano appaganti, Cass. 18/02/2008 n. 3933).

Nè può ritenersi, come asserito dalla convenuta, che si sia verificata la decadenza di cui all'art. 817 comma secondo c.p.c. per non essere stata tempestivamente eccepita la natura rituale dell'arbitrato da parte dell'odierna attrice nel procedimento arbitrale (eccezione sollevata solo alla quinta riunione arbitrale) considerato che non si è in presenza di una delle eccezioni (incompetenza degli arbitri per inesistenza, invalidità o inefficacia della "convenzione") relativamente alle quali la norma citata prevede la decadenza se non proposte nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri.

Infine è parimenti irrilevante il disposto degli art. 808 ter e 824 bis c.p.c. in base ai quali, qualora sia incerta la natura dell'arbitrato, l'interprete deve considerare l'arbitrato come rituale non ravvisandosi affatto incertezza, per quanto sopra evidenziato, sulla natura dell'arbitrato previsto dalle parti.

Dovendosi quindi ritenere che sia stato emesso un lodo rituale in una fattispecie in cui le parti avevano previsto un arbitrato irrituale, deve ritenersi la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4) che prevede un lodo irrituale: sulla riconducibilità dell'ipotesi in questione all'art. 829 comma primo n. 4 c.p.c. si richiama Cass. 24/03/2011 n. 6842.



Attesa la ragione della nullità accertata, non è necessario disporre la prosecuzione del giudizio in fase rescissoria (v. in tal senso la pronuncia già citata della Cassazione 6842/2011 che a propria volta richiama sul punto Cass. 1729/2001, Cass.1723/2001, Cass.1407/1993, Cass. 66/1983).

Parte convenuta, in quanto soccombente, si condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte attrice liquidate, in conformità al decreto ministeriale 55/2014 e relativo, in complessivi euro 6.615,00 per compensi (di cui euro 1960,00 per la fase di studio, euro 1350,00 per la fase introduttiva, euro 3305,00 per la fase decisoria) e in euro 450,00 per esborsi oltre oneri accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara la nullità del lodo emesso dalla camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Genova del 5/8/201; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'attrice Franca Del Cinque liquidate in complessivi euro 6.615,00 per compensi e in euro 450,00 per esborsi oltre oneri accessori di legge.

Genova 20/1/2016

Il Consigliere est.

Il Presidente

